

Inps - Messaggio 20 febbraio 2015, n. 14685

Oggetto: Chiarimenti in materia di erogazione del beneficio di cui all'art. 4, comma 24, lettera b) della legge 28 giugno 2012, n. 92 ed al D.M. 28 ottobre 2014.

A seguito della pubblicazione della circolare INPS n. 169 del 16.12.2014, sono pervenute da parte di alcune strutture territoriali dell'Istituto richieste di chiarimento relative al beneficio in oggetto. A tal proposito si forniscono le seguenti precisazioni.

Considerato che per l'anno di sperimentazione 2014 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali non ha indicato, ai sensi dell'art. 3, c. 3, del D.M. 28.10.2014, un valore massimo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) per l'accesso al beneficio di cui in oggetto, si precisa che le domande pervenute entro il 31.12.2014 (incluso) non potranno essere respinte per motivi legati alla mancata o irregolare presentazione della dichiarazione ISEE. Qualora alcune domande siano già state respinte per i motivi sopra esposti, le strutture territorialmente competenti dovranno procedere ad un riesame delle stesse eventualmente provvedendo in autotutela alla riammissione.

Per quanto concerne invece l'anno di sperimentazione 2015, nell'attesa dell'eventuale emanazione del decreto direttoriale di cui al citato art. 3, c. 3, del DM 282014, si precisa che in caso di domanda per la quale la procedura "gestione bonus infanzia" abbia segnalato un'irregolarità relativa alla dichiarazione ISEE, le strutture territorialmente competenti dovranno contattare la madre lavoratrice richiedente al fine di far regolarizzare la problematica relativa alla dichiarazione ISEE.